

Lussemburgo, 13 giugno 2002  
9620/02 (Presse 175)

**2436<sup>a</sup> Sessione del Consiglio**  
**- GIUSTIZIA, AFFARI INTERNI E PROTEZIONE CIVILE -**  
**Lussemburgo, 13 giugno 2002**

Presidente: **Sig. Mariano RAJOY BREY**  
Primo Vicepresidente e Ministro dell'interno

**Sig. Ángel ACEBES PANIAGUA**  
Ministro della giustizia del Regno di Spagna

# SOMMARIO<sup>1</sup>

<b>PARTECIPANTI</b> .....	5
<b>PUNTI DISCUSSI</b>	
TERRORISMO.....	7
VIOLENZA CONTRO LE DONNE – ATTIVITA’ DELLA PRESIDENZA SPAGNOLA .....	8
IMMIGRAZIONE CLANDESTINA E FRONTIERE ESTERNE – Conclusioni del Consiglio.....	9
DETERMINAZIONE DELLO STATO MEMBRO RESPONSABILE DELL’ESAME DI UNA DOMANDA D’ASILO .....	13
COOPERAZIONE DI COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA PER LA LOTTA AL TERRORISMO .....	14
TITOLO ESECUTIVO EUROPEO PER I CREDITI NON CONTESTATI.....	14
ASSISTENZA GIUDIZIARIA.....	15
NORME MINIME RELATIVE AGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEI REATI E ALLE SANZIONI APPLICABILI IN MATERIA DI TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI .....	15
ASPETTI CIVILI DELLA GESTIONE DELLE CRISI .....	16
VARIE .....	16
<b>COMITATO MISTO</b> .....	<b>17</b>
<b>PUNTI APPROVATI SENZA DISCUSSIONE</b>	
GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI .....	I
– Lotta contro il terrorismo* .....	I
– Mandato d'arresto europeo* .....	I
– Squadre investigative comuni.....	II
– Rete europea di punti di contatto in materia di persone responsabili di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra .....	II
– Europol .....	II
– Sicurezza privata .....	III
– Protezione della popolazione contro minacce terroristiche batteriologiche, chimiche, radiologiche o nucleari.....	III

---

<sup>1</sup> Per le dichiarazioni, conclusioni o risoluzioni formalmente adottate dal Consiglio, il titolo del punto pertinente riporta un'apposita indicazione e il testo è ripreso tra virgolette.

– Rete europea di prevenzione della criminalità (REPC) - Conclusioni del Consiglio .....	IV
– Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.....	V
– Regolamento interno di Eurojust.....	V
– Valutazione Schengen della Francia.....	V
– Attuazione dell'acquis europeo nel settore Giustizia e affari interni .....	VI
– Sistema comune di scambio di dati in materia di visti .....	VI
– Modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.....	VI
– Programma ARGO .....	VII
– Causa T-31/02 - Japan Tobacco c/Commissione.....	VII
– Prevenzione in materia di droga nei programmi di studio scolastici.....	VIII
– Ucraina - negoziazione di un accordo di riammissione.....	X
– Accademia europea di polizia (AEP) .....	X
RELAZIONI ESTERNE.....	X
– Liberia - posizione comune .....	X
COMMERCIO ESTERO.....	XI
– Dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America .....	XI
– Antidumping - compact disc registrabili originari di Taiwan.....	XI
OCCUPAZIONE E POLITICA SOCIALE.....	XI
– Parità di trattamento tra gli uomini e le donne .....	XI
AGRICOLTURA.....	XII
– Codificazione - sementi e piante .....	XII
TRASPARENZA.....	XII
– Accesso del pubblico ai documenti del Consiglio.....	XII
NOMINE .....	XII
– Comitato delle regioni .....	XII

## **PARTECIPANTI**

I Governi degli Stati membri e la Commissione europea erano così rappresentati:

### **Per il Belgio:**

Sig. Antoine DUQUESNE

Ministro dell'interno

### **Per la Danimarca:**

Sig.ra Lene ESPERSEN

Sig.ra Bertel HAARDER

Ministro della giustizia

Ministro per i rifugiati e gli immigrati e per l'integrazione nonché  
Ministro senza portafoglio (Ministro degli affari europei)

### **Per la Germania:**

Sig. Otto SCHILY

Sig. Hansjörg GEIGER

Ministro federale dell'interno

Ministro federale dell'interno

### **Per la Grecia:**

Sig. Philippos PETSALNIKOS

Sig. Michalis CHRISOCHOÏDIS

Ministro della giustizia

Ministro dell'ordine pubblico

### **Per la Spagna:**

Sig. Mariano RAJOY BREY

Sig. Ángel ACEBES PANIAGUA

Primo Vicepresidente e Ministro dell'interno

Ministro della giustizia

### **Per la Francia:**

Sig. Nicolas SORKOZY

Ministro dell'interno, della sicurezza interna e delle libertà locali

### **Per l'Irlanda:**

Sig. Michael Mc DOWELL

Ministro della giustizia

### **Per l'Italia:**

Sig. Roberto CASTELLI

Sig. Claudio SCAJOLA

Ministro della giustizia

Ministro dell'interno

### **Per il Lussemburgo:**

Sig. Luc FRIEDEN

Ministro della giustizia, Ministro del tesoro e del bilancio

### **Per i Paesi Bassi:**

Sig. Bernard R. BOT

Ambasciatore, Rappresentante Permanente

### **Per l'Austria:**

Sig. Ernst STRASSER

Ministro federale dell'interno

### **Per il Portogallo:**

Sig. Antonio FIGUEIREDO LOPES

Sig.ra Maria Celeste CARDONA

Ministro dell'interno

Ministro della giustizia

### **Per la Finlandia:**

Sig. Ville ITÄLÄ

Sig. Johannes KOSKINEN

Ministro dell'interno

Ministro della giustizia

### **Per la Svezia:**

Sig. Thomas BODSTRÖM

Sig. Jan O. KARLSSON

Ministro della giustizia

Ministro presso il Ministero degli affari esteri, responsabile della  
cooperazione internazionale allo sviluppo e della migrazione e  
immigrazione

### **Per il Regno Unito:**

Sig. David BLUNKETT

Sig. Jim WALLACE

Ministro dell'interno

Vice Primo ministro e Ministro della giustizia (esecutivo  
scozzese)

Lord KINTEN

**Per la Commissione:**

Sig. António VITORINO

Membro

**Altri partecipanti**

Sig. Jürgen STORBECK

Direttore di EUROPOL

**Ministri dell'Islanda e della Norvegia partecipanti al Comitato misto:**

**Islanda**

Sig.ra Solveig PETURSDOTTIR

Ministro della giustizia

**Norvegia**

Sig.ra Erna SOLBERG

Ministro del governo locale e dello sviluppo regionale

## **TERRORISMO**

Il Consiglio ha espresso soddisfazione per gli incoraggianti progressi realizzati nel corso degli ultimi mesi in materia di lotta contro il terrorismo. Ha preso atto di una valutazione sulla minaccia terroristica, di un documento strategico, dell'aggiornamento semestrale dell'elenco di organizzazioni terroriste ai fini della cooperazione fra forze dell'ordine, nonché di due documenti elaborati da Europol e relativi alle misure di sicurezza nazionali prese dopo l'11 settembre e al terrorismo estremista. Il Consiglio ha inoltre ascoltato una relazione del direttore di Europol, Sig. Jürgen Storbeck, sulle attività della task force di Europol composta di esperti antiterroristi.

Questi documenti sottolineano la necessità di intensificare lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e proseguire l'elaborazione di una strategia a più lungo termine per lottare contro la minaccia terroristica, con la partecipazione dell'Unione, degli Stati membri, di Europol e dei paesi partner dell'Unione.

## **VIolenza contro le donne – ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA SPAGNOLA**

Il Consiglio è stato informato delle attività della Presidenza spagnola sul tema della violenza contro le donne e dei risultati della Conferenza ministeriale a questo riguardo che si è tenuta a Santiago de Compostela nel febbraio 2002.

Il Consiglio ha inoltre preso atto di uno studio e di un manuale di buone prassi presentate dalla Presidenza spagnola per quanto riguarda la violenza contro le donne.

Lo studio è stato realizzato sulla base di risposte ad un ampio questionario sottoposto agli Stati membri che ha permesso di sapere quali progressi sono stati realizzati nell'Unione europea per quanto riguarda le misure proposte nel programma d'azione della IV conferenza mondiale sulle donne, nella prospettiva di attenuare gli effetti della violenza contro le donne e di eliminare questo problema. Ha altresì stabilito criteri che permettano di selezionare esempi di buone prassi realizzate negli Stati membri dell'Unione che sono riuniti in un manuale di buone prassi. Questo manuale riprende esempi di misure applicate nei vari Stati membri per far fronte agli effetti della violenza domestica e sessuale e delle molestie sul luogo di lavoro e per eliminare questi fenomeni.

## **IMMIGRAZIONE CLANDESTINA E FRONTIERE ESTERNE – Conclusioni del Consiglio**

Il Consiglio ha tenuto un dibattito approfondito sui problemi riguardanti l'immigrazione clandestina e la gestione delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea. Questo dibattito ha fatto emergere, in particolare, la necessità di seguire un'impostazione equilibrata e coerente sull'insieme delle questioni riguardanti l'immigrazione legale, la politica d'asilo e la lotta contro l'immigrazione clandestina, nonché la necessità di stabilire rapidamente delle scadenze concrete per l'attuazione di misure operative.

A seguito del dibattito, il Consiglio:

- ha preso atto di una relazione della Presidenza sui progressi realizzati nell'attuazione del piano globale di lotta contro l'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani nell'Unione europea che è stato adottato dal Consiglio "Giustizia e Affari interni" del 27 e 28 febbraio 2002, e

- ha approvato conclusioni sulle misure di prevenzione e di lotta contro l'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani via mare (cfr. in appresso) nonché un piano per la gestione integrata delle frontiere esterne.

Questi tre documenti saranno trasmessi, come contributo in questo settore, ai lavori del Consiglio europeo di Siviglia del 21/22 giugno 2002.

Quanto alle misure di prevenzione e di lotta contro l'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani via mare, il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni:

#### "1. APPROCCIO INTEGRATO

La lotta contro l'immigrazione clandestina, sulla base di un approccio integrato, esige dall'Unione europea un maggiore sforzo per prevenire e affrontare adeguatamente il fenomeno, ricorrendo a tutti gli strumenti appropriati disponibili nell'ambito delle relazioni esterne dell'Unione. In tale contesto è particolarmente importante che i paesi terzi interessati sviluppino il potenziale amministrativo e adottino leggi appropriate in materia di asilo e di migrazione. Bisognerebbe inoltre prestare un'attenzione speciale al ruolo dei paesi candidati.

Le azioni dell'Unione europea per la lotta contro l'immigrazione clandestina saranno conformi ai principi e agli obblighi internazionali relativi ai diritti dell'uomo e, in particolare, alla convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati, integrata dal protocollo di New York del 1967.

Per questo motivo, la lotta contro l'immigrazione clandestina, il traffico di clandestini e la tratta di esseri umani sarà un obiettivo prioritario dell'Unione europea e dovrà essere integrata in maggior misura nelle relazioni esterne dell'Unione europea attraverso i seguenti mezzi:

- 1.1. La lotta contro l'immigrazione clandestina deve essere considerata un importante aspetto nell'ambito degli strumenti giuridici e politici che si stanno negoziando o che saranno negoziati in futuro tra l'Unione europea e i paesi terzi.
- 1.2. Valutazione sistematica delle relazioni con i paesi terzi che non cooperano nella lotta contro l'immigrazione clandestina, da effettuare in base ad una relazione del Gruppo ad alto livello "Asilo e Migrazione".

Tale valutazione dovrebbe essere presa in considerazione in tutti i settori pertinenti delle relazioni dell'Unione europea e dei suoi Stati membri con i paesi interessati.

- 1.3. Una reazione politica immediata (early political response) dell'Unione europea dinanzi all'arrivo di flussi di immigranti che entrano clandestinamente, consistente in misure nei confronti dei paesi d'imbarco, di partenza o di transito.
- 1.4. Appoggio ai paesi terzi disposti a cooperare con l'Unione europea per quanto riguarda:
  - 1.4.1. Il controllo e l'intercettazione delle imbarcazioni implicate nel traffico di clandestini e nella tratta di esseri umani.

#### 1.4.2. La riammissione degli immigranti giunti clandestinamente nell'Unione europea da tali paesi.

L'Unione europea e i suoi Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze, prenderanno in considerazione l'offerta, tra l'altro, di mezzi e aiuti tecnici ai paesi d'imbarco, di partenza o di transito per assisterli nell'applicazione delle misure di cui al punto 3, fatte salve le altre politiche dell'Unione europea miranti ad un approccio globale ed equilibrato al fenomeno migratorio, allo scopo di assicurare un controllo comune dei flussi migratori. L'assistenza menzionata sarà prestata in funzione della volontà e delle necessità dei paesi d'imbarco, di partenza o di transito di tali flussi di cooperare con l'Unione europea, soprattutto per quanto riguarda la riammissione.

### 2. MISURE OPERATIVE DELL'UNIONE EUROPEA E DEI SUOI STATI MEMBRI

Fatti salvi i risultati futuri dello studio di fattibilità della Commissione nel quadro del Piano globale per la lotta all'immigrazione clandestina e alla tratta di esseri umani, i controlli alle frontiere marittime esterne devono essere potenziati grazie all'attuazione, da parte dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, delle seguenti misure operative.

- 2.1. Cooperazione sistematica fra gli Stati membri e coordinamento con tutte le autorità competenti ai fini di eventuali operazioni comuni per controllare le frontiere marittime e le imbarcazioni sospettate di essere implicate nel traffico di clandestini e nella tratta di esseri umani.
- 2.2. Maggiore attenzione per il lavoro dei funzionari di collegamento distaccati nei paesi d'imbarco, di partenza o di transito di immigranti che possono entrare clandestinamente nell'Unione europea.
- 2.3. Miglioramento dell'attuale procedura di funzionamento del sistema di allarme rapido.
- 2.4. Maggiore partecipazione dell'Europol, conformemente alla convenzione dell'Europol, allo scopo di raccogliere, classificare, analizzare e fornire le informazioni disponibili sui reati di traffico di clandestini e di tratta di esseri umani in relazione all'immigrazione clandestina via mare, compreso se del caso lo sviluppo di una base dati. La cooperazione fra i servizi di polizia nazionali e l'Europol dovrebbe essere rafforzata.
- 2.5. Creazione di squadre investigative comuni per un'azione concertata ed efficace contro le reti e i gruppi organizzati implicati nel traffico di clandestini e nella tratta di esseri umani.
- 2.6. Ricorso a misure appropriate per identificare le imbarcazioni nelle zone a rischio.
- 2.7. Operazioni, sia comuni che individuali degli Stati membri, di pattugliamento e di sorveglianza aerei sui mari.
- 2.8. Adozione di strumenti dell'Unione europea in materia di ingresso, transito e soggiorno non autorizzati.

### 3. MISURE PREVENTIVE CHE DOVREBBERO ESSERE ADOTTATE DAI PAESI D'IMBARCO, DI PARTENZA O DI TRANSITO

I paesi di imbarco, di partenza o di transito delle imbarcazioni dovrebbero adottare le misure necessarie per impedire e combattere il traffico di clandestini e la tratta di esseri umani via mare.

La mancata adozione ingiustificata di tali misure da parte di detti paesi potrà dar luogo, in circostanze particolarmente gravi o per ripetuti incidenti di minore entità, ad un'appropriata reazione politica immediata di cui al punto 1.3.

Le misure che devono essere adottate dai paesi di imbarco, di partenza o di transito dovrebbero essere tra l'altro le seguenti.

- 3.1. Firma, ratifica e applicazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del dicembre 2000, nonché del protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, del protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria e di altri strumenti internazionali pertinenti, in particolare la convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati, integrata dal protocollo di New York del 1967.
- 3.2. Inclusione nella normativa interna del traffico di clandestini e della tratta di esseri umani come attività sanzionabili penalmente, compreso il provvedimento di confisca delle imbarcazioni utilizzate per dette attività.
- 3.3. Sanzione penale di comportamenti relativi alla falsificazione e utilizzazione fraudolenta di documenti di viaggio.
- 3.4. Promozione o agevolazione di campagne di sensibilizzazione, che potranno ottenere il sostegno dell'Unione europea o dei suoi Stati membri, affinché si prenda coscienza dei problemi e dei rischi connessi con l'immigrazione clandestina.
- 3.5. L'aumento delle misure di controllo alle frontiere marittime nei confronti delle imbarcazioni sospettate di essere implicate nel traffico o nella tratta di esseri umani dovrà essere integrato con controlli di polizia all'interno del territorio nazionale, al fine di smantellare le reti di passatori e di trafficanti di esseri umani, conformemente agli strumenti internazionali menzionati al punto 3.1.
- 3.6. Rafforzamento delle misure di controllo alle loro frontiere, per impedire l'ingresso di persone che intendano utilizzarne il territorio come via di transito per recarsi clandestinamente negli Stati membri dell'Unione europea, compresi eventuali adeguamenti del loro sistema di visti.
- 3.7. Cooperazione con i servizi di frontiera degli Stati membri dell'Unione europea per lo scambio di informazioni sulle imbarcazioni implicate nel traffico di clandestini e nella tratta di esseri umani.  
  
A questo riguardo sarà necessario intensificare la cooperazione al fine di permettere la presenza in loco di funzionari di collegamento nei porti e ai valichi di frontiera.
- 3.8. Disponibilità ad accettare un obbligo di riammissione nei confronti di immigranti che entrano clandestinamente nell'Unione europea via mare, la cui partenza dal paese in questione o il cui transito attraverso lo stesso siano sufficientemente comprovati.
- 3.9. Ogni paese interessato dovrebbe rispettare gli obblighi marittimi internazionali sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, conformemente alla normativa e alla prassi internazionale.

### **DETERMINAZIONE DELLO STATO MEMBRO RESPONSABILE DELL'ESAME DI UNA DOMANDA D'ASILO**

Il Consiglio ha tenuto un dibattito su talune questioni fondamentali individuate dalla Presidenza per quanto riguarda la proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro responsabile dell'esame di una richiesta d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo.

I ministri hanno sottolineato segnatamente lo stretto legame fra questa questione e quella della lotta contro l'immigrazione clandestina, tematiche che saranno affrontate dal Consiglio europeo di Siviglia, ed hanno inoltre sottolineato l'importanza di giungere a un accordo su questo fascicolo in un prossimo futuro.

Il Consiglio ha incaricato il Comitato dei rappresentanti permanenti di proseguire i lavori sulla base del dibattito del Consiglio.

## **COOPERAZIONE DI COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA PER LA LOTTA AL TERRORISMO**

Il Consiglio è giunto ad un orientamento generale su un progetto di decisione del Consiglio relativa all'applicazione di misure specifiche di cooperazione di polizia e giudiziaria per la lotta al terrorismo, nell'attesa del parere del Parlamento europeo e con riserva dello scioglimento di un certo numero di riserve d'esame parlamentari.

Questo progetto, derivante da un'iniziativa della Spagna, è inteso a rafforzare, nei settori della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, l'assistenza reciproca nella prevenzione e nella lotta contro gli atti di terrorismo in cui sono coinvolte persone, gruppi e enti figuranti nell'allegato della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio.

## **TITOLO ESECUTIVO EUROPEO PER I CREDITI NON CONTESTATI**

Il Consiglio ha preso atto della presentazione da parte del Commissario Vitorino di una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (doc. 8465/02).

## **ASSISTENZA GIUDIZIARIA**

Il Consiglio ha preso atto dei progressi compiuti nell'esame della proposta di direttiva del Consiglio intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative all'assistenza giudiziaria e ad altri aspetti finanziari dei procedimenti civili. Esso ha confermato che il campo di applicazione della proposta dovrebbe limitarsi all'assistenza giudiziaria nelle controversie aventi rilevanza transfrontaliera, ed ha incaricato il Comitato dei Rappresentanti Permanenti di fare proseguire rapidamente i lavori su tale fascicolo.

## **NORME MINIME RELATIVE AGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEI REATI E ALLE SANZIONI APPLICABILI IN MATERIA DI TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI**

Il Consiglio ha esaminato una proposta di decisione quadro riguardante norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti.

Detta proposta intende fare in modo che siano puniti, allorché esercitati illegalmente, la produzione, la fabbricazione, l'estrazione, la preparazione, l'offerta, la commercializzazione, la distribuzione, la vendita, la consegna, la mediazione, la spedizione, l'importazione o l'esportazione di stupefacenti con pene detentive della durata massima compresa tra almeno 1 e 3 anni. È prevista una pena detentiva della durata massima compresa tra almeno 5 e 10 anni per la coltura di piante da cui si ricavano stupefacenti a fini di produzione di questi ultimi, per la detenzione o l'acquisto di stupefacenti allo scopo di porre in essere una delle attività di cui sopra, per la fabbricazione, il trasporto, la distribuzione di precursori, qualora il reato implichi grandi quantitativi di stupefacenti o implica la fornitura degli stupefacenti più dannosi per la salute, oppure ha determinato gravi danni alla salute di più persone.

Il Consiglio ha preso atto dell'esistenza, fatte salve alcune riserve di esame parlamentare, di un'ampia intesa politica sulla parte principale di questo testo, sebbene il Comitato dei Rappresentanti Permanenti dovrà intraprendere ulteriori lavori sull'aspetto delle sanzioni da prevedere, in conformità delle norme nazionali, per reati che implicano piccolo quantitativi di stupefacenti.

## **ASPETTI CIVILI DELLA GESTIONE DELLE CRISI**

Il Consiglio è stato informato dalla Presidenza dei risultati positivi della Conferenza sull'impegno di capacità in materia di stato di diritto.

Il Consiglio ha pure preso atto della dichiarazione di detta Conferenza. Quest'ultima, che si è tenuta il 16 maggio 2002, ha visto gli Stati membri segnalare la propria disponibilità ad impegnarsi a fornire, su base volontaria, pressappoco 300 esperti in materia giudiziaria e penitenziaria nel quadro degli sforzi dell'Unione nel settore della gestione delle crisi. Questi sviluppi sono tali da migliorare la capacità di risposta dell'Unione alle crisi, rafforzando la dimensione civile della politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESD). Nel 2001 gli Stati membri si erano già impegnati a fornire un totale di 5000 agenti di polizia per operazioni di gestione delle crisi.

## **VARIE**

Durante la colazione i ministri hanno ascoltato una presentazione orale del Commissario Vitorino sull'aggiornamento semestrale del quadro di controllo per l'esame dei progressi compiuti nella creazione di uno spazio di "Libertà, sicurezza e giustizia".

Detto quadro di controllo viene redatto dalla Commissione ad intervalli regolari per seguire i progressi dell'adozione e dell'attuazione della serie di misure necessarie a conseguire gli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999.

## **COMITATO MISTO**

Il Comitato misto si è riunito a livello ministeriale a margine del Consiglio. Segnatamente esso ha preso atto dell'esistenza di un approccio generale in merito ad un progetto di modifica dell'articolo 40, paragrafi 1 e 7, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, ad un progetto di conclusioni del Consiglio sui nuovi requisiti per il SIS, ad un progetto di accordo sui principi di base che disciplinano la partecipazione del Regno Unito e dell'Irlanda al SIS, ed ha confermato l'accordo sul contenuto del piano di gestione delle frontiere esterne.

## **PUNTI APPROVATI SENZA DISCUSSIONE**

*I documenti di cui viene indicato il riferimento sono accessibili nel sito Internet del Consiglio <http://ue.eu.int>. Gli atti adottati che comportano dichiarazioni a verbale accessibili al pubblico sono contraddistinti da un asterisco; dette dichiarazioni possono essere ottenute seguendo la procedura sopra indicata o presso il servizio stampa.*

## **GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI**

### **Lotta contro il terrorismo\***

*(doc. 6128/02)*

Il Consiglio ha adottato una decisione quadro sulla lotta contro il terrorismo.

Questa decisione quadro ravvicina la definizione dei reati di terrorismo in tutti gli Stati membri, compresa quella dei reati riconducibili a organizzazioni terroristiche. Inoltre, sono previste pene e sanzioni per le persone fisiche che hanno commesso tali reati o ne sono responsabili.

La decisione quadro rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri in quanto principi del diritto comunitario.

### **Mandato d'arresto europeo\***

*(doc. 7253/02)*

Il Consiglio ha adottato una decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà. Esso viene eseguito dagli Stati membri in base al principio del riconoscimento reciproco, conformemente alle disposizioni della decisione quadro e nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi giuridici fondamentali.

Il mandato d'arresto può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato membro emittente con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi.

Inoltre, esso prevede per un elenco di 32 reati la consegna, indipendentemente dalla doppia incriminazione per il reato, a condizione che detti reati siano puniti nello Stato di emissione con una pena privativa della libertà pari o superiore a tre anni.

### **Squadre investigative comuni**

*(doc. 14242/01)*

Il Consiglio ha adottato una decisione quadro relativa alla costituzione di squadre investigative comuni tra le autorità competenti di due o più Stati membri, per uno scopo determinato e una durata limitata.

### **Rete europea di punti di contatto in materia di persone responsabili di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra**

*(doc. 8252/02)*

Il Consiglio ha adottato una decisione relativa all'istituzione di una rete europea di punti di contatto in materia di persone responsabili di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra.

Il compito di ciascun punto di contatto è fornire, previa richiesta, qualsiasi informazione disponibile suscettibile di avere rilevanza nel contesto delle indagini relative ai genocidi, ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra, e ad agevolare la cooperazione con le autorità nazionali competenti.

## **Europol**

Il Consiglio ha:

- deciso di autorizzare il Direttore dell'Europol a concludere il progetto di accordo tra l'Europol e l'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD). L'obiettivo dell'accordo è stabilire e mantenere la cooperazione tra l'OMD e l'Europol nella lotta a gravi forme di criminalità organizzata internazionale;
- deciso di modificare la decisione del 27 marzo 2000 che autorizza il Direttore dell'Europol ad avviare negoziati per la conclusione di accordi con l'Albania, la Bosnia Erzegovina, la Croazia, la Repubblica federale di Jugoslavia e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, volti a garantire che le misure di prevenzione e di protezione contro le falsificazioni riguardanti l'euro adottate da detti paesi siano di livello pari a quello delle misure adottate negli Stati membri (doc. 8770/02);
- dato scarico al Direttore dell'Europol per l'esecuzione del bilancio per i periodi 1° luglio 1999 - 31 dicembre 1999 e 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2000;
- approvato la relazione annuale 2001 dell'Europol;
- approvato il programma di lavoro dell'Europol per il 2003.

## **Sicurezza privata**

(doc. 9770/02)

Il Consiglio ha adottato una raccomandazione relativa alla cooperazione tra le autorità nazionali degli Stati membri competenti in materia di sicurezza privata.

La raccomandazione mira a promuovere e agevolare la cooperazione e la collaborazione tra le autorità nazionali competenti in materia di sicurezza privata, al fine di:

- a) scambiare esperienze relative alla gestione delle informazioni fornite da società di sicurezza privata ai sensi del diritto nazionale rilevanti per la sicurezza pubblica;
- b) stabilire le migliori prassi per la gestione delle informazioni rilevanti per la sicurezza pubblica fornite dalle società che svolgono questa attività; nonché organizzare, per i fini di cui sopra, almeno ogni due anni una riunione delle autorità nazionali competenti in materia di sicurezza privata.

## **Protezione della popolazione contro minacce terroristiche batteriologiche, chimiche, radiologiche o nucleari**

Il Consiglio ha preso atto del contributo del gruppo "Protezione civile" a un programma inteso a migliorare, all'interno dell'Unione europea, la cooperazione in materia di protezione della popolazione contro minacce batteriologiche, chimiche, radiologiche o nucleari.

Il Consiglio ha altresì convenuto che il programma comune del Consiglio e della Commissione richiesto dal Consiglio europeo di Gand dovrà essere pronto in tempo per il Consiglio europeo di Copenaghen del 12-13 dicembre 2002 e ha deciso di ampliarne il campo di applicazione includendovi anche il terrorismo nucleare e radiologico.

## **Rete europea di prevenzione della criminalità (REPC) - Conclusioni del Consiglio**

*(doc. 8591/1/02)*

Per quanto riguarda la prima relazione annuale della rete europea di prevenzione della criminalità (giugno–dicembre 2001) il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni:

Il Consiglio:

1. Accoglie con interesse la presente relazione e ne approva il contenuto, sottolineando al contempo l'importanza che continua ad anettere alla prevenzione della criminalità, organizzata o di altro tipo, quale parte integrante delle azioni volte a ridurre la criminalità e ad accrescere la sicurezza e il benessere dei cittadini negli Stati membri dell'UE. Il Consiglio sottolinea inoltre che la prevenzione della criminalità è un elemento necessario ed essenziale per realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
2. Constata con soddisfazione che già nel primo semestre di vita la rete europea di prevenzione della criminalità ha istituito le strutture e procedure necessarie per assolvere il suo mandato ed è pertanto già operativa. Tali misure includono:
  - decisioni relative al primo programma di lavoro e al regolamento interno;
  - l'assunzione di un capo del Segretariato della rete europea di prevenzione della criminalità, con sede presso la Commissione.
3. È fiducioso che in futuro la rete europea di prevenzione della criminalità rappresenterà lo strumento principale per l'attuazione della politica comunitaria di prevenzione della criminalità, convenuta dal Consiglio del 15-16 marzo 2001.
4. Sostiene gli obiettivi, il campo d'azione e le priorità definiti dal programma di lavoro e delineati nella relazione annuale, e si compiace che l'attuazione concreta di tale programma sia già iniziata. Nel corso del 2001 è stato realizzato quanto segue:
  - prime iniziative volte a creare il sito web della rete per assicurare la diffusione dell'informazione sulla criminalità e sulle misure di prevenzione negli Stati membri dell'UE;
  - organizzazione di una conferenza sullo scambio delle migliori pratiche che si terrà nel corso del 2002;
  - progetto pilota sull'ulteriore sviluppo di dati comparabili in materia di criminalità, giustizia penale e ingiusta persecuzione negli Stati membri dell'UE;
  - prime iniziative per istituire una cooperazione con altri organismi dell'UE in questo settore.
5. Constata che sono stati compiuti sforzi per garantire la sicurezza nelle sessioni del Consiglio europeo e altri eventi analoghi (conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 13 luglio 2001), al fine di garantire che le manifestazioni legittime non siano sfruttate da gruppi con intenzioni violente.
6. Ribadisce l'importanza del ruolo e delle attività degli Stati membri nello sviluppo di misure per la prevenzione della criminalità e sottolinea l'utilità per gli Stati membri di disporre di vari punti di contatto che rappresentano competenze e poteri diversi.
7. Esprime il suo apprezzamento nei confronti delle Presidenze, che hanno organizzato a proprie spese le riunioni obbligatorie e altri incontri della rete e dei suoi rappresentanti nazionali, nonché nei confronti della Commissione per il sostegno fornito alla rete europea di prevenzione della criminalità. Il Consiglio conviene con quest'ultima che in futuro potrebbe essere necessario discutere la questione del finanziamento delle sue attività.
8. Ribadisce l'importanza che le Presidenze pianifichino le attività della rete europea di prevenzione della criminalità in base al loro programma di lavoro, assicurando in tal modo la continuità dei suoi lavori.

9. Ribadisce l'importanza di proseguire i lavori in materia di prevenzione di delinquenza giovanile, criminalità urbana e criminalità associata alla droga, come stabilito dalla decisione del Consiglio che istituisce la rete europea di prevenzione della criminalità e sostiene le priorità selezionate, delineate nel primo programma di lavoro della rete.
10. Esorta la rete europea di prevenzione della criminalità a proseguire alacremenente le attività operative e a fissare a tale scopo priorità, obiettivi e criteri misurabili, in particolare in vista della valutazione della rete che verrà svolta nel 2004. A tal fine sarebbe opportuno realizzare un inventario della migliori pratiche e, sulla base di quest'ultimo, selezionare e attuare efficacemente talune priorità. Il Consiglio si rallegra dell'intenzione espressa dalla futura Presidenza danese di organizzare una conferenza nell'ottobre 2002 per dare inizio a tali lavori."

### **Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione**

Il Consiglio ha adottato una seconda posizione comune sui negoziati in seno alle Nazioni Unite contro la corruzione.

### **Regolamento interno di Eurojust**

*(doc. 9499/02)*

Il Consiglio ha approvato il regolamento interno di Eurojust che contiene, tra l'altro, disposizioni relative all'organizzazione e al funzionamento di Eurojust, le sue regole operative, nonché norme relative alle relazioni con le istituzioni e gli organi istituiti dai trattati.

### **Valutazione Schengen della Francia**

Il Consiglio ha approvato delle conclusioni sulla valutazione Schengen della Francia.

### **Attuazione dell'acquis europeo nel settore Giustizia e affari interni**

Il Consiglio ha approvato relazioni rivedute e aggiornate sull'adozione, l'applicazione e l'attuazione effettiva dell'acquis in Slovenia e a Cipro. Ha inoltre preso atto di un aggiornamento delle attività del Gruppo "Valutazione collettiva" che tiene conto, in particolare, dei progressi del processo di negoziato con i paesi candidati.

Con l'azione comune del 29 giugno 1998 (GUL 191/8 del 7.7.98) il Consiglio ha istituito un sistema di valutazione collettiva della messa in vigore, dell'applicazione e dell'effettiva attuazione, da parte dei paesi candidati, dell'acquis dell'Unione europea nel settore della giustizia e degli affari interni. L'articolo 4, paragrafo 1, dell'azione comune prevede che siano elaborate relazioni di valutazione sui progressi e sui risultati dell'allineamento all'acquis.

Sinora, dopo una prima serie di relazioni per paese su tutti i candidati, il Consiglio ha potuto prendere atto di una seconda serie di versioni aggiornate e rivedute per la maggioranza dei paesi candidati. In seguito alla decisione del Consiglio di utilizzare opportunamente tali relazioni nel quadro del processo di allargamento, sono stati ottenuti risultati positivi durante le discussioni volte ad elaborare le posizioni comuni di negoziazione dell'UE nel 2000-2001 e durante l'attuale ciclo di discussioni al riguardo.

## **Sistema comune di scambio di dati in materia di visti**

Conformemente alla richiesta rivolta al Consiglio dal Consiglio europeo di Laeken, il Consiglio ha approvato gli orientamenti per la creazione di un sistema comune di scambio di dati in materia di visti. Il Consiglio ha invitato la Commissione a preparare uno studio di fattibilità sulla creazione di tale sistema tenendo conto degli aspetti indicati negli orientamenti entro il marzo 2003, conformemente al termine previsto per il piano globale per la lotta all'immigrazione clandestina e alla tratta degli esseri umani nell'Unione europea.

Il Consiglio ha invitato il Comitato dei Rappresentanti Permanenti ad esaminare le questioni pertinenti concernenti la creazione di un sistema comune di scambio di dati in materia di visti alla luce del contenuto di tali orientamenti e dello studio di fattibilità della Commissione.

## **Modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi**

*(doc. 7989/02)*

Il Consiglio ha adottato un regolamento che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi. Tale modello risponderà a norme tecniche di altissimo livello, in particolare per quanto riguarda le garanzie contro la contraffazione e la falsificazione.

Il Regno Unito partecipa all'adozione e all'applicazione del regolamento. L'Irlanda non partecipa all'adozione del regolamento. La Danimarca non partecipa all'adozione, ma deciderà entro sei mesi se recepire o meno il regolamento nel proprio diritto nazionale.

## **Programma ARGO**

*(doc. 8406/02)*

Il Consiglio ha adottato una decisione che istituisce un programma d'azione finalizzato alla cooperazione amministrativa nei settori delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione (programma ARGO).

Il programma, istituito per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 a sostegno ed a complemento delle azioni già intraprese dalla Comunità e dagli Stati membri ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria nei settori di cui sopra, intende in particolare contribuire al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) promuovere la cooperazione tra i servizi nazionali nell'attuazione delle norme comunitarie, prestando particolare attenzione alla messa in comune delle risorse ed a prassi coordinate ed uniformi;
- b) promuovere l'applicazione uniforme del diritto comunitario affinché i servizi nazionali di tutti gli Stati membri adottino decisioni equivalenti, evitando in tal modo le disfunzioni che potrebbero compromettere la realizzazione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia;
- c) migliorare l'efficienza complessiva dei servizi nazionali nell'adempimento delle loro funzioni quando essi attuano le norme comunitarie;
- d) assicurare che si tenga in debito conto la dimensione comunitaria nell'organizzazione dei servizi nazionali che contribuiscono all'attuazione delle norme comunitarie;

- e) promuovere la trasparenza delle azioni intraprese dai servizi nazionali rafforzando le loro relazioni con le altre organizzazioni competenti, nazionali ed internazionali, governative e non governative.

L'importo attribuito al programma ARGO è pari a 25 milioni di euro. La decisione sul programma ARGO non si applica né alla Danimarca né all'Irlanda.

### **Causa T-31/02 - Japan Tobacco c/Commissione**

Il Consiglio ha deciso di intervenire nella causa "Japan Tobacco c/Commissione" per sostenere le conclusioni della Commissione e riconoscere alla Commissione nella fattispecie la facoltà di proporre un'azione dinanzi al tribunale di New York per conto della Comunità.

### **Prevenzione in materia di droga nei programmi di studio scolastici**

*(doc. 5099/3/02)*

Il Consiglio dell'Unione europea e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio,

- RILEVANDO che uno dei compiti della Comunità è contribuire al miglioramento della salute pubblica, prevenire le malattie umane e evitare le fonti di pericolo per la salute pubblica;
- RILEVANDO che la prevenzione del consumo di droga rientra nel suddetto compito;
- RILEVANDO che uno degli obiettivi principali della strategia dell'Unione europea in materia di droga (2000-2004), approvata dal Consiglio europeo di Helsinki nel dicembre 1999, è ridurre significativamente l'estensione del consumo di droga nonché l'iniziazione a quest'ultimo, in particolare tra i giovani di età inferiore a 18 anni;
- RILEVANDO che il piano d'azione dell'Unione europea in materia di droga, approvato dal Consiglio europeo di Santa Maria da Feira nel giugno del 2000, esorta gli Stati membri e la Commissione a elaborare programmi di prevenzione al consumo sia delle droghe lecite che di quelle illecite, includendo anche il consumo simultaneo di più droghe;
- RILEVANDO che il piano d'azione dell'Unione europea in materia di droga 2000-2004 esorta gli Stati membri a promuovere l'inserimento della prevenzione del consumo di droghe lecite e illecite nei programmi di studio scolastici e a istituire programmi per assistere i genitori;
- RILEVANDO che la rete europea di prevenzione della criminalità, creata con decisione del Consiglio del 28 maggio 2001, prevede tra le sue priorità la prevenzione della criminalità connessa alla droga;
- RICORDANDO che la proposta della Commissione europea relativa a una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma d'azione nel campo della sanità pubblica (2000-2006) comprende l'elaborazione di strategie e misure in materia di tossicodipendenza quale importante fattore di uno stile di vita sano;

- CONSIDERANDO CHE la prevenzione del consumo di droga si effettua nella maniera più appropriata nell'ambito dell'educazione alla salute; che tale educazione non deve limitarsi alla semplice trasmissione di informazioni, in quanto si tratta di un complesso processo di comunicazione e interazione sociale determinato da molteplici fattori di natura biologica e psicosociale, attraverso il quale le persone sviluppano, trasformano e modificano le proprie opinioni, abitudini e comportamenti nei confronti della salute e della vita;
- CONSIDERANDO CHE l'ambiente scolastico rappresenta un contesto impareggiabile per sviluppare programmi volti a promuovere e offrire istruzione in materia di salute, nei quali bisognerebbe dare rilievo alla prevenzione specifica del consumo di droga;
- CONSIDERANDO CHE i programmi di promozione della salute nelle scuole dovrebbero avere lo scopo di informare e formare gli alunni per quanto riguarda conoscenze, competenze e attitudini che giovino al loro sviluppo personale e al loro interagire con il contesto ambientale e sociale;
- CONSIDERANDO CHE per garantire il buon esito dei programmi di promozione della salute è necessario adottare tecniche di attuazione appropriate e rigorose, basate su un modello scientifico e inserite nei programmi di studio scolastici;
- CONSIDERANDO CHE le priorità dei programmi di promozione della salute devono tenere conto di fattori personali e sociali (famiglia, scuola e collettività) che permettano di adottare stili di vita sani, affrontare i problemi sociosanitari legati agli stili di vita delle persone e basarsi su dati scientifici relativi all'efficacia dei vari metodi di educazione alla salute;
- CONSIDERANDO CHE i programmi di promozione della salute, indipendentemente dai loro obiettivi e contenuti, devono prevedere sempre una sezione dedicata agli strumenti pedagogici che dovranno essere scelti in funzione di differenti parametri e circostanze; che i mezzi didattici, in generale, devono contribuire a sviluppare processi di apprendimento e permettere di acquisire capacità di partecipazione e comunicazione;
- CONSIDERANDO CHE al di là degli strumenti comunemente impiegati, è necessario che la scuola in quanto istituzione si rinnovi, ricerchi, conosca e integri costantemente i più moderni mezzi disponibili per l'educazione e la comunicazione sociale; che è pertanto auspicabile che in seno al collegio dei docenti vi sia un gruppo di lavoro che guidi e vigili su tale processo di rinnovamento costante, coordinandosi con gruppi di professionisti esperti in comunicazione per apprendere, valutare e analizzare l'integrazione di nuove tecniche e strumenti;
- CONSIDERANDO CHE il professionista più qualificato per i programmi di promozione della salute è lo stesso corpo docente, al quale occorre fornire formazione specifica e sostegno tecnico e materiale,

INVITANO GLI STATI MEMBRI A CONSIDERARE QUANTO SEGUE:

1. Inserire programmi di promozione della salute/prevenzione in materia di droga in tutte le scuole, in maniera tale che al termine di tutti i livelli scolastici tutti gli alunni abbiano ricevuto sufficienti informazioni attendibili che servano loro per valutare tutti i dati connessi con la droga e un'adeguata formazione sulle conseguenze del consumo di droga, ed abbiano altresì sviluppato conoscenze e capacità per ridurre i rischi connessi con il consumo di sostanze stupefacenti. Occorre tener conto a tal fine della situazione locale e delle esigenze specifiche dei vari istituti di istruzione e delle categorie di alunni interessate.
2. Promuovere lo sviluppo di questi programmi adeguando, all'occorrenza, le risorse e le strutture organizzative delle amministrazioni interessate, per realizzare compiutamente l'obiettivo anzidetto.

3. Promuovere la formazione relativa all'educazione in materia di droga del corpo docente in quanto principale agente di trasmissione agli alunni dei contenuti dei programmi di promozione della salute/di prevenzione in materia di droga.
4. Promuovere solidi legami tra i centri d'istruzione, l'ambiente familiare e la collettività, affinché l'azione preventiva dei programmi e delle iniziative svolte abbia maggiore efficacia.
5. Incoraggiare il ricorso ai servizi della collettività a sostegno dei programmi di promozione della salute/di prevenzione in materia di droga.
6. Sfruttare il potenziale educativo dei diversi servizi sanitari a sostegno del contenuto dei programmi di promozione della salute/di prevenzione in materia di droga.
7. Prevedere le necessarie cure sanitarie e altre misure per giovani consumatori di droga e incoraggiare l'educazione di tutti gli alunni, compresi i consumatori di droga, per evitare la loro emarginazione.
8. Stimolare lo sviluppo della ricerca per migliorare contenuti e metodologia dei programmi di promozione della salute/di prevenzione in materia di droga applicati in ambito scolastico.
9. Esaminare, fatta salva la suddivisione delle competenze negli Stati membri, la necessità di assegnare risorse finanziarie alla formazione e abilitazione del corpo docente, alla ricerca sulla prevenzione in ambito scolastico e al materiale, in modo da adeguarli alle esigenze indicate ai punti precedenti.
10. Includere le informazioni sull'inserimento dei programmi di prevenzione in materia di droga nei programmi di studio scolastici nella valutazione del piano d'azione dell'Unione europea in materia di droga.

#### **Ucraina - negoziazione di un accordo di riammissione**

Il Consiglio ha deciso di autorizzare la Commissione a negoziare con l'Ucraina un accordo di riammissione tra la Comunità europea e l'Ucraina.

#### **Accademia europea di polizia (AEP)**

Il Consiglio ha preso atto della relazione annuale dell'AEP per il 2001 e del programma di lavoro annuale per il 2003.

#### **RELAZIONI ESTERNE**

##### **Liberia - posizione comune**

*(doc. 9467/02)*

Il Consiglio ha adottato una posizione comune che modifica e proroga fino al 7 maggio 2003 la posizione comune 2001/357/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia.

La posizione comune 2001/357/PESC del 7 maggio 2001 era intesa ad attuare la risoluzione 1343 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che stabilisce le misure da applicare nei confronti della Liberia a causa del sostegno dato a gruppi ribelli armati nella regione. Il 7 maggio 2002 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1408 che modifica e proroga sino al 7 maggio 2003 le misure imposte dalla risoluzione 1343.

## **COMMERCIO ESTERO**

### **Dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America**

*(doc. 8221/02)*

A seguito della sessione del 10 giugno, in cui è stato espresso sostegno unanime alla proposta della Commissione di un regolamento che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America, il Consiglio ha adottato formalmente il regolamento, che sarà pubblicato ed entrerà in vigore entro il 18 giugno 2002, come richiesto dall'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

A norma del regolamento, per i prodotti elencati nell'allegato II (elenco lungo) si applicheranno dazi supplementari dal 20 marzo 2005 o cinque giorni dopo la condanna delle misure USA da parte dell'organo di conciliazione dell'OMC. Per i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (il cosiddetto elenco breve) il Consiglio decide, deliberando a maggioranza qualificata e in base ad una proposta della Commissione in merito all'applicazione effettiva dei dazi supplementari, compresi la data di entrata in vigore dei dazi e il contenuto definitivo di tale allegato. La decisione è presa sulla base di una relazione che la Commissione presenta al Consiglio prima del 19 luglio 2002 sull'andamento dei colloqui con gli Stati Uniti d'America per quanto riguarda la compensazione commerciale e i prodotti esclusi. Se la Commissione registra sviluppi positivi il Consiglio prende una decisione entro il 12 ottobre 2002. In mancanza di sviluppi positivi, il Consiglio dovrebbe prendere una decisione entro il 1° agosto 2002.

### **Antidumping - compact disc registrabili originari di Taiwan**

*(doc. 9542/02)*

Il Consiglio ha adottato, con il voto contrario delle delegazioni danese e svedese e l'astensione del Regno Unito, un regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote in via definitiva il dazio provvisorio sulle importazioni di compact disc registrabili originari di Taiwan.

## **OCCUPAZIONE E POLITICA SOCIALE**

### **Parità di trattamento tra gli uomini e le donne**

*(doc. 3624/1/02)*

Conformemente al progetto comune del 19 aprile scorso, in conciliazione con il Parlamento europeo, il Consiglio ha adottato una direttiva relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro.

La direttiva è volta ad aggiornare le disposizioni risalenti a 25 anni fa contenute nella direttiva 76/207/CEE, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia e di due diverse direttive sulla non discriminazione, adottate nel 2000. Favorirà l'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne sancito dal trattato.

## **AGRICOLTURA**

### **Codificazione - sementi e piante**

Il Consiglio ha adottato una direttiva relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (doc. 8068/02) che codifica la direttiva 70/458/CEE, una direttiva sulla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (doc. 8070/02), che codifica la direttiva 69/208/CEE e una direttiva sulla commercializzazione delle sementi di barbabietole (doc. 8067/02), che codifica la direttiva 66/400/CEE. Il Consiglio ha altresì adottato una direttiva relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, che codifica la direttiva 70/457/CEE (8063/02), nonché una direttiva relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate, che codifica la direttiva 66/403/CEE (doc. 8069/02).

Si tratta di una procedura giuridica consueta, senza incidenze sostanziali sul contenuto dei testi sopracitati.

## **TRASPARENZA**

### **Accesso del pubblico ai documenti del Consiglio**

*(doc. 9582/02)*

Il Consiglio ha adottato la risposta alla seconda richiesta di conferma per l'accesso a determinati documenti del Consiglio formulata dal sig. Max LIENEMEYER nel 2002 (con il voto contrario delle delegazioni danese, finlandese e svedese).

## **NOMINE**

### **Comitato delle regioni**

*(doc. 9056/02)*

Il Consiglio ha adottato la decisione recante nomina del sig. Mads LEBECH quale membro supplente del Comitato delle regioni, in sostituzione del Sig. John WINTHER per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 2006.